

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 3 agosto 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMALa **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 2021. Scioglimento del consiglio comunale di Calascio e nomina del commissario straordinario. (21A04611) Pag. 1	DECRETO 16 luglio 2021. Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. (21A04600) Pag. 4
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 2021. Scioglimento del consiglio comunale di Vallerio Pombia e nomina del commissario straordinario. (21A04612) Pag. 1	Ministero dell'università e della ricerca DECRETO 21 giugno 2021. Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «HANDYWATER» nell'ambito del programma PRIMA Call 2020. (Decreto n. 1434/2021). (21A04601) Pag. 6
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI	
Ministero dell'economia e delle finanze	
DECRETO 15 luglio 2021. Prolungamento dello schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza (GACS), aggiornamento della composizione dei panieri CDS e modifica di altri criteri del calcolo del corrispettivo. (21A04750) Pag. 2	Ministero della giustizia DECRETO 9 luglio 2021. Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. (21A04624) Pag. 10



Art. 3.

Modifiche al tasso di sconto e alla componente aggiuntiva del corrispettivo

Per le richieste di garanzia presentate ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge n. 22/2019 nel periodo di cui all'art. 1, il tasso di sconto applicabile di cui all'Allegato 2 «Formula di prezzo», punto 2), lettera *b*) e punto 11) del decreto-legge n. 18/2016 è determinato nella misura di 1.5%. Conseguentemente i fattori della componente aggiuntiva con la quale maggiorare il corrispettivo annuo della garanzia statale, di cui all'art. 9, comma 3, lettera *d*), *i*) e *ii*) e al citato Allegato 2 del decreto-legge n. 18/2016, sono, rispettivamente, pari a 2.67 per il quarto e quinto anno e a 8.81 per il sesto e settimo anno.

Le disposizioni contenute nel presente articolo non hanno effetto sulle operazioni già in essere.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2021

Il Ministro: FRANCO

Registrato dalla Corte dei conti il 22 luglio 2021.

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1038

ALLEGATO I

Panieri CDS

1) primo Paniere

(utilizzato se il rating dei titoli *senior* è BBB/Baa2/BBB/BBB)

Mediobanca S.p.a.

UniCredit S.p.a.

Intesa Sanpaolo S.p.a.

Assicurazioni Generali S.p.a.

Enel S.p.a.

Acea S.p.a.

2) secondo Paniere

(utilizzato se il rating dei titoli *senior* è BBB+/Baa1/BBB+/BBB H)

Mediobanca S.p.a.

Unicredit S.p.a.

Intesa Sanpaolo S.p.a.

Assicurazioni Generali S.p.a.

Enel S.p.a.

Acea S.p.a.

Eni S.p.a.

3) terzo Paniere

(utilizzato se il rating dei titoli *senior* è A-/A3/A-/A L)

Assicurazioni Generali S.p.a.

Enel S.p.a.

Eni S.p.a.

21A04750

DECRETO 16 luglio 2021.

Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a*), *c*), *c-bis*), *d*), *g*), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, *i*) ed *l*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata;

Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto;

Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle già previste nel comma 2 del medesimo art. 3 del citato decreto legislativo n. 175 del 2014 ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate;



Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2019 che ha previsto la trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria, da parte degli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di cui all'art. 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché da parte degli esercenti la professione di biologo iscritti all'albo istituito ai sensi della legge 24 maggio 1967, n. 396, dei dati delle prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi, a partire dal 1° gennaio 2019;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015 e successive modifiche recante le specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 aprile 2018, recante le specifiche tecniche e modalità operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell'Agenzia delle entrate, nonché la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175/2014;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, recante le specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini dal 1° gennaio 2020, in relazione alla tracciabilità del pagamento e quelle sostenute dal 1° gennaio 2021, in relazione ai dati fiscali dei corrispettivi e delle fatture;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante il riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie che, nel modificare il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, include tra gli stessi l'Ordine dei biologi, istituisce gli ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e prevede che ciascun ordine abbia uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione e che gli ordini territoriali siano riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma;

Visto l'art. 4, comma 9, lettera c), della citata legge n. 3 del 2018 che prevede che i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica sono trasformati in ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Visto l'art. 4, comma 11, della richiamata legge n. 3 del 2018 che stabilisce che la Federazione nazionale degli ordini di cui all'art. 9, lettera c), della medesima legge assume la denominazione di Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Visto il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018 che ha istituito gli albi delle diciassette professioni sanitarie che fanno parte dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e si aggiungono a quelli già preesistenti dei tecnici sanitari di radiologia medica e degli assistenti sanitari;

Visto l'art. 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Visto l'art. 1, comma 538, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui all'art. 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, con il quale sono istituiti gli elenchi speciali ad esaurimento presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, delle spese sanitarie;

Acquisita la disponibilità della Federazione nazionale ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione d'intesa con il Ministero della salute;

Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso con provvedimento n. 232 del 10 giugno 2021 ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679;


Decreta:

Art. 1.

Trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate dagli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019.

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2021, diverse da quelle già previste dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, gli iscritti ai seguenti elenchi speciali ad esaurimento, istituiti con il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019:

a) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;



b) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;

c) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;

d) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;

e) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di dietista;

f) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;

g) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

h) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di igienista dentale;

i) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di fisioterapista;

j) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di logopedista;

k) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di podologo;

l) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;

m) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;

n) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;

o) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale;

p) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di educatore professionale;

q) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

r) elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.

Art. 2.

Modalità di trasmissione telematica

1. Per la trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati di cui all'art. 1 del presente decreto e relativa consultazione da parte del cittadino e conservazione si applicano le medesime modalità previste dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, del 27 aprile 2018 e del 19 ottobre 2020 e del 29 gennaio 2021. La trasmissione dei dati relativi alle spese di cui all'art. 1 del presente decreto sostenute nell'anno di imposta 2021 è effettuata entro il 31 gennaio 2022.

2. Le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui all'art. 1 del presente decreto ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

3. Per le finalità di cui all'art. 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere da a) a r), del presente decreto.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2021

Il Ministro: FRANCO

21A04600

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 giugno 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «HANDYWATER» nell'ambito del programma PRIMA Call 2020. (Decreto n. 1434/2021).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

